

**Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti
di utenza a gas**

In vigore dal 1 luglio 2014

**Versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione
261/2014/R/gas**

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) “accertamento” è l’insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l’impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) “accertatore” è il personale tecnico incaricato dall’impresa distributrice di effettuare l’accertamento;
- c) “anno di riferimento” è l’anno solare al quale si riferiscono i dati e le informazioni relative agli accertamenti;
- d) “attivazione della fornitura” è l’avvio dell’alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l’eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione;
- e) “Autorità” è l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- f) “cliente finale” è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
- g) “dichiarazione di conformità” è il documento che l’installatore dell’impianto deve rilasciare al committente al termine del lavoro, dopo aver verificato che l’impianto è stato eseguito a regola d’arte; è costituita dal modello ministeriale, conforme al modello allegato al decreto 19 maggio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico e successive modifiche e integrazioni, dagli allegati obbligatori indicati nello stesso modello ed eventuali allegati facoltativi;
- h) “impianto di distribuzione” è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l’impianto di distribuzione è gestito da un’unica impresa distributrice;
- i) “impianto di utenza” è il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di riconsegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per l’aerazione e la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione e delle condense;
- j) “impianto di utenza in servizio” è l’impianto di utenza con fornitura di gas attiva;
- k) “impianto di utenza modificato” è l’impianto di utenza in servizio sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria che hanno comportato la temporanea sospensione della fornitura di gas;

- l) “impianto di utenza trasformato” è l’impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas;
- m) “impianto di utenza nuovo” è l’impianto di utenza di nuova installazione;
- n) “impianto di utenza riattivato” è l’impianto di utenza in servizio al quale viene attivata la fornitura di gas dopo una precedente sospensione;
- o) “impianto interno” è l’insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l’adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di riconsegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchio utilizzatore, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di misura;
- p) “impresa distributrice” è l’ esercente che esercita l’attività di distribuzione e di misura del gas;
- q) “impresa di trasporto” è l’impresa che svolge l’attività di trasporto;
- r) “installatore” è l’impresa che ha eseguito l’installazione, la messa in servizio, l’ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell’impianto di utenza;
- s) “periodo di avviamento” è il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio dell’impianto di distribuzione del gas e il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno di messa in esercizio dell’impianto di distribuzione del gas;
- t) “periodo di gestione” è il numero di mesi dell’anno di riferimento nei quali l’impresa distributrice ha gestito l’impianto di distribuzione; la frazione di mese maggiore di 15 giorni solari è considerata pari ad un mese di gestione;
- u) “punto di riconsegna” è il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, dove l’impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale;
- v) “riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità” è il ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall’impresa distributrice nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell’Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali;
- w) “riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo” è il ripristino dell’alimentazione del punto di riconsegna che pone fine alla sospensione dovuta a disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo, effettuato dall’impresa distributrice nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell’Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali;
- x) “riattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale” è il ripristino, su richiesta del cliente finale, dell’alimentazione del punto di riconsegna che pone fine ad una sua precedente richiesta di sospensione della fornitura effettuata dall’impresa distributrice nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e dalle clausole contrattuali;

- y) “stato dell’impianto di utenza” è lo stato dell’impianto di utenza in relazione alla sua realizzazione o alla fornitura di gas; ai fini del presente regolamento sono previsti tre stati:
 - (i) impianti di utenza nuovi;
 - (ii) impianti di utenza modificati o trasformati;
 - (iii) impianti di utenza in servizio;
- z) “terzo responsabile dell’impianto termico” è, ai sensi dell’Allegato A al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- aa) “tipologia di impianto di utenza” è la tipologia dell’impianto di utenza in base alla portata termica complessiva; ai fini del presente regolamento sono previste tre tipologie:
 - (i) impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW;
 - (ii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
 - (iii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 350 kW;
- bb) “TISG” è l’allegato A alla deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- cc) “venditore” è il soggetto che esercita l’attività di vendita del gas;
- dd) “verifica” è l’insieme delle attività effettuate dal Comune per verificare con sopralluogo che l’impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;
- ee) “voltura” è, in relazione al singolo punto di riconsegna, la modifica di intestazione di un contratto di fornitura esistente, senza interruzione della fornitura del punto di riconsegna stesso.

Articolo 2

Adempimento degli obblighi di accertamento

- 2.1 Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate per uso non tecnologico ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento), fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
- 2.2 L’accertamento è effettuato dall’impresa distributrice esclusivamente su una o più delle seguenti documentazioni, con le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei tempi massimi fissati dalla deliberazione 574/2013/R/gas:
 - a) attestazione di cui all’allegato I/40, completa di tutti i documenti richiesti nel medesimo allegato;

b) copia della dichiarazione di conformità.

L'impresa distributrice, in aggiunta o in sostituzione delle documentazioni di cui alle lettere a) e b), acquisisce nei casi previsti dal regolamento la seguente documentazione, sulla quale non effettua alcun accertamento:

c) dichiarazione del progettista dell'impianto relativa al rispetto delle norme di prevenzione incendi;

d) rapporto tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti.

2.3 L'accertamento su un impianto di utenza si intende effettuato da parte dell'impresa distributrice quando l'accertatore da esso incaricato, una volta completato l'esame della documentazione di cui al comma 2.2 relativa a quell'impianto di utenza, appone sulla documentazione esaminata il proprio timbro, la data dell'accertamento, la sua firma leggibile e l'esito dell'accertamento, positivo o negativo.

2.4 L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e/o dalle norme tecniche o linee guida vigenti, fatta salva la sostituzione della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore con una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni e fermo restando che, qualora fossero decorsi i termini di validità del certificato presentato, l'installatore dichiara, in calce alla copia del certificato, che quanto indicato nello stesso alla data della dichiarazione medesima non è variato. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, l'impresa distributrice attua quanto previsto dal presente regolamento in funzione dello stato dell'impianto di utenza per il quale è stato effettuato l'accertamento.

2.5 L'impresa distributrice, nel caso in cui sia impossibilitata a sospendere la fornitura di gas in attuazione del presente regolamento, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il Comune e, per gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, fornendo altresì gli estremi del cliente finale e dell'installatore interessati.

2.6 Il presente regolamento si applica anche agli usi ed alle utenze di cui al comma 2.1 allacciate direttamente alle reti di trasporto. Quanto disposto per l'impresa distributrice si applica integralmente all'impresa di trasporto.

2.7 Gli esercenti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale e che non hanno effettuato la separazione societaria tra le attività di distribuzione e vendita attuano il presente regolamento con esclusione delle disposizioni di cui ai commi 11.2, 11.3, 16.1 lettere b) e c), 16.3 lettera a), 16.5, 18.1 lettere b) e c), 19.1 lettera b).

Articolo 3

Requisiti tecnico-professionali degli accertatori

3.1 L'impresa distributrice effettua gli accertamenti mediante accertatori che possono essere in alternativa:

a) personale tecnico da essa dipendente avente i titoli di studio previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a) o b) del D.M. n. 37/2008;

b) personale tecnico da essa non dipendente con specifiche competenze professionali in materia di impianti di utenza a gas ed iscritto all'Ordine o Collegio professionale.

Articolo 4

Informazione agli Ordini e Collegi professionali

- 4.1 Qualora l'impresa distributrice intenda effettuare gli accertamenti mediante accertatori di cui alla lettera b) del comma 3.1, ne dà preventiva informazione agli Ordini e ai Collegi professionali competenti per la provincia a cui appartiene il comune nel quale effettua gli accertamenti.

Articolo 5

Criteri di incompatibilità per gli accertatori

- 5.1 L'accertatore non deve ricadere, con riferimento all'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento, in una delle seguenti situazioni:
- a) esserne stato il progettista;
 - b) esserne stato l'installatore;
 - c) esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni solari precedenti;
 - d) esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni solari precedenti.
- 5.2 L'accertatore non deve essere altresì il proprietario, il conduttore o l'amministratore dell'immobile servito dall'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento.
- 5.3 Nel caso in cui l'impresa distributrice si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2, la medesima effettua l'accertamento mediante personale tecnico di cui al comma 3.1 lettera b).
- 5.4 L'accertatore, fino a quando opera come tale su incarico dell'impresa distributrice, non deve fornire, personalmente o attraverso una ditta con la quale ha in atto un rapporto di lavoro, prestazioni professionali o lavorative relative a un impianto di utenza sul quale ha effettuato l'accertamento.
- 5.5 L'impresa distributrice che viene a conoscenza della violazione da parte dell'accertatore di uno dei criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1, 5.2 e 5.4 revoca all'accertatore stesso l'incarico e, nel caso in cui l'accertatore sia personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera b), informa l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza.

Articolo 6

Utilizzo delle informazioni raccolte durante gli accertamenti

- 6.1 Le informazioni raccolte dall'impresa distributrice durante gli accertamenti possono essere utilizzate esclusivamente dalla medesima e, su loro richiesta, dagli Enti pubblici competenti a svolgere attività di vigilanza sugli impianti di utenza sottoposti ad accertamento.

Articolo 7

Norme tecniche

- 7.1 Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente.
- 7.2 Il CIG, Comitato Italiano Gas, provvede a definire e aggiornare linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e per il loro accertamento.
- 7.3 Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano linee guida predisposte dal CIG.

Articolo 8

Copertura dei costi dell'impresa distributrice derivanti dall'attuazione del regolamento

- 8.1 Per gli accertamenti effettuati in attuazione del presente regolamento vengono riconosciuti all'impresa distributrice i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall'attuazione del presente regolamento:
 - a) euro 47,00 (quarantasette) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW;
 - b) euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
 - c) euro 70,00 (settanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 350 kW.
- 8.2 Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i Titoli II e III, ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti l'impresa distributrice addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato, l'importo unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dall'impresa distributrice.
- 8.3 L'impresa distributrice corrisponde agli accertatori di cui al comma 3.1, lettera b), gli importi pattuiti nel rispetto dei tempi indicati dal decreto 9 novembre 2012 n. 192 "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180".
- 8.4 I costi di cui al comma 8.1 sono riconosciuti all'impresa distributrice a condizione che gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma 2.3.
- 8.5 L'impresa distributrice addebita al venditore l'importo di euro 35,00 (trentacinque) per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del

presente regolamento; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dall'impresa distributrice.

Articolo 9

Obblighi generali di registrazione dell'impresa distributrice

- 9.1 L'impresa distributrice predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare per ogni anno solare le informazioni e i dati relativi agli accertamenti.
- 9.2 L'impresa distributrice registra per ogni accertamento effettuato nell'anno di riferimento:
- a) il codice con cui identifica l'impianto di distribuzione al quale è allacciato l'impianto di utenza;
 - b) il codice con cui identifica il comune in cui è ubicato l'impianto di utenza medesimo;
 - c) il codice con cui identifica l'impianto di utenza;
 - d) il codice con cui identifica lo stato dell'impianto di utenza;
 - e) il codice con cui identifica la tipologia dell'impianto di utenza;
 - f) l'esito dell'accertamento, negativo o positivo e, per i soli impianti ricadenti nel titolo II, l'eventuale presenza del rapporto tecnico di compatibilità;
 - g) la data di invio della comunicazione al cliente dell'esito dell'accertamento, ove dovuta;
 - h) la data della eventuale sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento;
 - i) il codice con cui identifica la richiesta di attivazione o riattivazione;
 - j) il codice con cui identifica il venditore che ha richiesto l'attivazione della fornitura;
 - k) la data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento.
- 9.3 L'impresa distributrice registra, per ogni anno solare e per ogni impianto di distribuzione da esso gestito, i Comuni ai quali abbia erogato i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di tali Comuni:
- a) l'importo complessivo dei contributi erogati;
 - b) il numero degli impianti di utenza verificati dal Comune medesimo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
 - c) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte dell'impresa distributrice.

Articolo 10

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

- 10.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo comma 11.4, l'impresa distributrice:
- a) mantiene gli strumenti di cui al comma 9.1 continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;
 - b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore ai dodici anni solari successivi a quello della registrazione;
 - d) nel caso di subentro di altra impresa distributrice nella gestione del servizio di distribuzione in un determinato comune, l'impresa distributrice uscente trasferisce alla subentrante gli strumenti di cui al comma 9.1 e la documentazione di cui alla precedente lettera c).

Articolo 11

Obblighi di comunicazione dell'impresa distributrice

- 11.1 L'impresa distributrice è tenuta, nei casi di attivazione, negazione o sospensione della fornitura di gas a seguito dell'attuazione del presente regolamento, ad inviare comunicazione:
- a) al venditore;
 - b) al soggetto che esercita l'attività di misura, qualora diverso dall'impresa distributrice e dal venditore;
 - c) al cliente finale nei soli casi di esito negativo dell'accertamento o di sospensione della fornitura di gas.
- 11.2 Entro il 30 aprile di ogni anno, l'impresa distributrice comunica all'Autorità per ogni impianto di distribuzione gestito e per le richieste di attivazione pervenute nell'anno solare precedente a quello in cui avviene la comunicazione:
- a) il numero di impianti di utenza sui quali ha effettuato più di un accertamento, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
 - b) il numero di accertamenti effettuati con esito positivo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza e, per i soli impianti ricadenti nel titolo II, il numero di accertamenti con presenza del rapporto tecnico di compatibilità;
 - c) il numero di accertamenti effettuati con esito negativo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza e, per i soli impianti ricadenti nel titolo II, il numero di accertamenti con presenza del rapporto tecnico di compatibilità;
 - d) il numero di impianti di utenza ai quali ha sospeso la fornitura di gas in attuazione del presente regolamento;
 - e) i Comuni ai quali sono stati erogati i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di essi;
 - (i) il numero degli impianti di utenza verificati, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;

- (ii) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte dell'impresa distributrice;
 - f) il numero delle richieste di attivazione della fornitura di gas agli impianti di utenza soggetti al presente regolamento, distinti per stato e tipologia di impianto di utenza, che hanno avuto un seguito (esito positivo o negativo dell'accertamento) nell'anno di riferimento.
- 11.3 L'impresa distributrice comunica i dati di cui al comma precedente con esclusione dei dati relativi:
- a) ai Comuni nei quali l'impresa distributrice ha cessato la gestione del servizio di distribuzione nell'anno solare di riferimento senza gestirlo per l'intero anno;
 - b) ai Comuni in periodo di avviamento nel corso dell'anno solare di riferimento o in parte di esso.
- 11.4 L'Autorità utilizza le informazioni ed i dati di cui al precedente comma:
- a) per effettuare controlli, anche a campione, al fine di accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - b) per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.
- 11.5 Entro il 30 aprile di ogni anno, l'impresa distributrice comunica ad ogni Comune nel territorio del quale ha svolto l'attività di distribuzione del gas nell'anno solare precedente:
- a) l'elenco nominativo degli impianti di utenza, suddivisi per stato e per tipologia di impianto di utenza, sui quali ha effettuato l'accertamento nell'anno solare precedente e l'esito dell'accertamento per ciascuno degli impianti di utenza accertati;
 - b) la facoltà del Comune di richiedere i contributi di cui all'articolo 14.
- 11.6 L'impresa distributrice pubblica nel proprio sito internet, direttamente o tramite collegamento ad altro sito, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore":
- a) un facsimile dell'allegato F/40, riportando la dicitura "Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute all'impresa distributrice";
 - b) il recapito al quale fare pervenire la documentazione richiesta per l'effettuazione dell'accertamento;
 - c) le linee guida CIG n. 11 con annesso il modello di rapporto tecnico di compatibilità e il modello di dichiarazione del progettista di rispetto della legislazione antiincendio.
- 11.7 Per richieste di preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento, che ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, pervenute all'impresa distributrice da un soggetto diverso da un venditore, l'impresa distributrice stessa invia copia dell'allegato F/40 insieme al preventivo.
- 11.8 In caso di subentro l'impresa distributrice uscente comunica a quella entrante, entro 30 giorni solari dal giorno di subentro, i dati e le informazioni oggetto di registrazione e

comunicazione di cui al presente regolamento, nonché la documentazione relativa agli accertamenti effettuati sugli impianti di utenza a gas.

Articolo 12

Informazioni dell'impresa distributrice ai clienti finali

- 12.1 L'impresa distributrice è tenuta a rilasciare al cliente finale, che la richieda, copia della documentazione relativa al suo impianto di utenza ed in possesso dell'impresa distributrice a seguito dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

Obblighi del venditore

- 13.1 Il venditore pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore", un facsimile dell'allegato F/40, riportando la dicitura "Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore", nonché la documentazione di cui al comma 11.6, lettera c).
- 13.2 Il venditore, in occasione di richieste di attivazione della fornitura ad impianti di utenza ai quali si applica il Titolo II, informa il cliente finale di quanto previsto dal presente regolamento, fornendo allo stesso:
- a) l'allegato G/40;
 - b) l'allegato H/40, già compilato nella sezione di propria competenza;
 - c) l'allegato I/40, già compilato nella sezione di propria competenza.
- 13.3 Il venditore fornisce la documentazione di cui al precedente comma:
- a) tramite sportello, se esistente;
 - b) tramite invio, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante posta prioritaria o fax o posta elettronica.
- 13.4 Il venditore, entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ai propri clienti finali informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza.
- 13.5 Per richieste di preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento, che ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, pervenute al venditore, il venditore stesso invia copia dell'allegato F/40 insieme al preventivo.

Articolo 14

Verifiche da parte del Comune

- 14.1 Il Comune che effettua verifiche su impianti di utenza di cui al comma 14.2 ha diritto, per ognuna di esse, ad un contributo unitario pari a euro 100,00 (cento), imposte escluse, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 14.3.

- 14.2 Il Comune ha diritto al contributo unitario di cui al comma 14.1 esclusivamente per verifiche su impianti di utenza sui quali l'impresa distributrice abbia effettuato nell'anno solare precedente l'accertamento con esito positivo ai sensi del presente regolamento e che figurino nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a).
- 14.3 Il Comune ha diritto, per ogni anno solare, al contributo unitario di cui al comma 14.1 per un numero massimo di verifiche su impianti di utenza con accertamento positivo pari al 5%, arrotondato all'unità superiore, del numero di impianti di utenza accertati dall'impresa distributrice nel Comune nell'anno solare precedente e riportati nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a).
- 14.4 Il Comune che intende usufruire dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 invia all'impresa distributrice, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione scritta con la quale:
- a) comunica all'impresa distributrice, e in copia all'Autorità, l'elenco nominativo degli impianti di utenza verificati nell'anno solare precedente con l'esito della verifica per ciascuno di essi;
 - b) richiede all'impresa distributrice l'erogazione dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 14.3.
- 14.5 Il Comune sceglie gli impianti di utenza da sottoporre a verifica in modo non discriminatorio con priorità per i casi per i quali si possa presumere un maggiore rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
- 14.6 Il Comune effettua le verifiche di cui al comma 14.2 mediante personale tecnico all'uopo incaricato. Tale personale tecnico:
- a) non deve essere dipendente dell'impresa distributrice che eroga al Comune il contributo di cui al comma 14.1;
 - b) per l'impianto di utenza da verificare:
 - (i) deve rispettare i criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1 e 5.2;
 - (ii) non deve essere l'accertatore che ha effettuato l'accertamento sullo stesso impianto di utenza.
- 14.7 L'impresa distributrice corrisponde al Comune, entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta da parte dello stesso, i contributi unitari di cui al comma 14.1 calcolati ai sensi dei precedenti commi 14.1 e 14.3 sulla base dei dati forniti dal Comune di cui al precedente comma 14.4, lettera a).
- 14.8 Nel caso in cui la verifica effettuata dal Comune su un impianto di utenza abbia esito negativo, il Comune lo comunica per iscritto all'impresa distributrice, la quale:
- a) registra l'esito negativo della verifica effettuata dal Comune sull'impianto di utenza;
 - b) sospende, su richiesta del Comune, la fornitura di gas, riattivando successivamente la fornitura mediante la procedura di cui al comma 18.2.

Titolo II – Accertamenti degli impianti di utenza nuovi

Articolo 15

Impianti di utenza nuovi

15.1 L'impresa distributrice effettua gli accertamenti con le modalità di cui all'articolo 16.

Articolo 16

Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi

16.1 Per le richieste di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo pervenute al venditore si applica la seguente procedura:

- a) il cliente finale richiede l'attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo esclusivamente al venditore con il quale stipula il contratto di fornitura di gas per tale impianto;
- b) il venditore invia all'impresa distributrice per via informatica la richiesta di attivazione della fornitura con la quale, specificando la propria ragione sociale e il proprio indirizzo e-mail, richiede:
 - i) il codice del punto di riconsegna o, in alternativa, il codice identificativo attribuito dall'impresa distributrice alla richiesta;
 - ii) il recapito indicato dall'impresa distributrice al quale il cliente finale deve inviare o consegnare la documentazione;
- c) l'impresa distributrice fornisce tempestivamente per via informatica al venditore i dati richiesti;
- d) il venditore compila le sezioni di propria pertinenza degli allegati H/40 e I/40 e li fa pervenire al cliente finale, unitamente all'allegato G/40;
- e) il cliente finale compila e firma l'allegato H/40 ricevuto dal venditore nella sezione di propria pertinenza e fa compilare e firmare l'allegato I/40 dall'installatore che ha realizzato il suo impianto di utenza;
- f) il cliente finale invia o consegna al recapito indicato dall'impresa distributrice la documentazione di cui al comma precedente, unitamente a tutti i documenti previsti dall'allegato I/40 per la tipologia di impianto di utenza del quale è stata richiesta l'attivazione;
- g) l'impresa distributrice, nel caso in cui le pervenga la documentazione di cui alla lettera f) non completa, invia al cliente finale, e in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la parte di documentazione mancante, avvisando che in caso di mancata ricezione della medesima entro i successivi 30 giorni lavorativi la richiesta di attivazione della fornitura sarà annullata.

16.2 L'impresa distributrice sottopone ad accertamento la documentazione solo nel caso in cui essa sia completa, ossia costituita dagli allegati H/40 ed I/40 e dai documenti previsti dall'allegato I/40 per la tipologia di impianto di utenza del quale è stata richiesta l'attivazione. Nel caso di esito positivo dell'accertamento su tale documentazione, l'impresa distributrice attiva la fornitura di gas.

- 16.3 Nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo, l'impresa distributrice, almeno due giorni lavorativi prima della eventuale data fissata o concordata con il venditore per l'attivazione della fornitura di gas:
- a) invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell'appuntamento, una comunicazione per via informatica in cui notifica l'esito negativo dell'accertamento;
 - b) invia al cliente finale interessato una comunicazione con la quale notifica l'esito negativo dell'accertamento, evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità riscontrate alle leggi e norme tecniche vigenti in materia, gli segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.1, lettera f), del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità riscontrate.
- 16.4 L'impresa distributrice computa il tempo di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo a partire dalla data di ricevimento di tutta la seguente documentazione:
- a) allegati H/40 ed I/40, compilati e firmati rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore;
 - b) tutti i documenti previsti dall'allegato I/40 per la tipologia di impianto di utenza del quale è stata richiesta l'attivazione.
- 16.5 L'impresa distributrice, qualora non abbia ricevuto la documentazione di cui al comma 16.2 entro e non oltre i 120 giorni solari successivi alla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura, annulla tale richiesta dandone comunicazione per via informatica al venditore interessato.
- 16.6 L'impresa distributrice, qualora le pervenga segnalazione scritta da parte dell'installatore dell'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità eseguite a seguito dell'attivazione della fornitura, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale, e per conoscenza al relativo venditore, una comunicazione scritta in cui:
- a) notifica la segnalazione dell'installatore;
 - b) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura solo dopo aver provveduto all'eliminazione delle non conformità riscontrate.

Titolo III – Accertamenti degli impianti di utenza modificati o trasformati

Articolo 17

Impianti di utenza trasformati o modificati

- 17.1 L'impresa distributrice effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza trasformati o modificati con le modalità stabilite nel presente Titolo che si applica:
- a) all'attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati;

- b) all'attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione;
- c) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell'impresa di distribuzione;
- d) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata termica complessiva dell'impianto;
- e) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell'impianto;
- f) alla riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati.

17.2 Il presente Titolo non si applica:

- a) all'attivazione della fornitura di gas per impianti di utenza nuovi;
- b) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione a impianto di utenza nuovo effettuata in attuazione del presente regolamento;
- c) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità;
- d) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo;
- e) alle volture;
- f) alla riattivazione della fornitura a seguito della sostituzione del contatore, in casi diversi da quelli di cui al comma 17.1, lettera d);
- g) alla riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e non modificati.

Articolo 18

Attivazione o riattivazione della fornitura per impianti di utenza modificati o trasformati

18.1 Per le richieste di attivazione della fornitura di un impianto trasformato si applica la seguente procedura:

- a) il cliente finale richiede l'attivazione della fornitura esclusivamente al venditore con il quale stipula il contratto di fornitura di gas per tale impianto;
- b) il venditore invia all'impresa distributrice per via informatica la richiesta di attivazione della fornitura con la quale, specificando la propria ragione sociale e il proprio indirizzo e-mail, richiede:
 - (i) il codice del punto di riconsegna o, in alternativa, il codice identificativo attribuito dall'impresa distributrice alla richiesta;
 - (ii) il recapito indicato dall'impresa distributrice al quale il cliente finale deve inviare o consegnare la documentazione;
- c) l'impresa distributrice fornisce tempestivamente per via informatica al venditore i dati richiesti;

- d) il venditore compila le sezioni di propria pertinenza degli allegati H/40 e I/40 e li fa pervenire al cliente finale, unitamente all'allegato G/40;
 - e) il cliente finale compila e firma l'allegato H/40 ricevuto dal venditore nella sezione di propria pertinenza e fa compilare e firmare l'allegato I/40 dall'installatore che ha effettuato la trasformazione del suo impianto di utenza;
 - f) il cliente finale invia o consegna al recapito indicato dall'impresa distributrice la documentazione di cui al comma precedente, unitamente a tutti i documenti previsti dall'allegato I/40 per la tipologia di impianto di utenza del quale è stata richiesta l'attivazione.
- 18.2 Per le richieste di riattivazione della fornitura di un impianto di utenza modificato si applica la seguente procedura:
- a) il cliente finale richiede la riattivazione della fornitura esclusivamente al venditore con il quale ha in essere il contratto di fornitura di gas per tale impianto;
 - b) il venditore compila le sezioni di propria pertinenza degli allegati H/40 e I/40 e li fa pervenire al cliente finale, unitamente all'allegato G/40;
 - c) il cliente finale compila e firma l'allegato H/40 ricevuto dal venditore nella sezione di propria pertinenza e fa compilare e firmare l'allegato I/40 dall'installatore che ha modificato il suo impianto di utenza;
 - d) il cliente finale invia o consegna al recapito indicato dall'impresa distributrice la documentazione di cui al comma precedente, unitamente a tutti i documenti previsti dall'allegato I/40 per la tipologia di impianto di utenza del quale è stata richiesta la riattivazione.
- 18.3 L'impresa distributrice computa il tempo di attivazione o riattivazione della fornitura di un impianto di utenza modificato o trasformato a partire dalla data di ricevimento di tutta la documentazione di cui al comma 16.4, lettere a) e b).

Articolo 19

Accertamento di impianti di utenza modificati o trasformati

- 19.1 L'impresa distributrice effettua l'accertamento sulla documentazione di cui ai commi 18.1 o 18.2.
- a) se l'accertamento ha esito positivo, attiva/riattiva la fornitura di gas;
 - b) se l'accertamento ha esito negativo, l'impresa distributrice, almeno due giorni lavorativi prima della eventuale data fissata o concordata con il venditore per l'attivazione/riattivazione della fornitura di gas invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell'appuntamento, una comunicazione per via informatica in cui notifica l'esito negativo dell'accertamento;
 - c) invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
 - (i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
 - (ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità riscontrate alle leggi e norme tecniche vigenti in materia;

- (iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui ai commi 18.1 o 18.2, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità di cui al precedente sub (ii).

19.2 L'impresa distributrice attribuisce agli impianti di cui all'articolo 18 lo stato di:

- a) impianto di utenza trasformato, ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas;
- b) impianto di utenza modificato nei restanti casi.

Titolo IV – Accertamenti degli impianti di utenza in servizio

Articolo 20

Impianti di utenza in servizio

20.1 Con successivo provvedimento l'Autorità disciplina gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza in servizio.

Titolo V – Disposizioni transitorie

Articolo 21

Disposizioni transitorie

21.1 La disposizione di cui al comma 2.6 entra in vigore il 1° gennaio 2015.

21.2 La comunicazione del 30 aprile 2015 di cui all'articolo 11 è riferita al periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2014.